

Circolare n. 01/2013 – Lavoro, cambiamenti dal 2013 “ le modifiche previste dalla riforma Fornero”.

Cambiamenti :

- Aliquote contributive per gli imprenditori agricoli professionisti “art. 2, comma 68”: dal primo gennaio 2013 agli imprenditori agricoli professionali saranno estesi gli incrementi graduali delle aliquote contributive pensionistiche e di quelle di computo già previste per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
- Ammortizzatori, gestione della transizione verso il nuovo assetto di ammortizzatori sociali “art. 2 commi 64 e 67”: per il periodo transitorio dal 2013 al 2016 saranno concessi ammortizzatori sociali in deroga, in termini analoghi a quelli posti per gli anni precedenti, da numerose disposizioni transitorie. Il fine è quello di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali.
- Apprendistato “art. 1 commi 16 e 19”: dal primo gennaio 2013 aumenta il numero massimo di apprendisti che possono trovarsi contemporaneamente alle dipendenze di uno stesso datore di lavoro.
- Assicurazione sociale per l’impiego “art. 2 commi 1 e 3”:dal primo gennaio 2013 viene istituita l’Assicurazione Sociale per l’Impiego “ASPI” erogazione di una indennità mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperativa di lavoro. L’Aspi sostituirà a regime l’indennità di mobilità, l’indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti, nonché l’indennità di disoccupazione speciale edile.
- Assicurazione sociale per l’impiego, mini-Aspi “art. 2 commi da 20 a 24”: dal primo gennaio 2013 viene introdotto un ulteriore istituto di sostegno del reddito, denominato mini-Aspi, che sostituisce l’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. In particolare, può essere concessa in presenza di almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi e consiste in un’indennità di pari importo dell’Aspi.
- Cigs, estensione ad alcuni settori “art. 3 comma 1”: a decorrere dal primo gennaio 2013 l’ambito di applicazione della Cigs, è esteso in maniera definitiva a:
 - ⇒ imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;
 - ⇒ agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti;
 - ⇒ imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;
 - ⇒ imprese di trasporto aereo a prescindere dal numero dei dipendenti;
 - ⇒ imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
- Fondi di solidarietà alternativi “art. 3 commi da 14 a 18”: la norma prevede il riconoscimento, in via sperimentale per il periodo 2013 – 2015, dell’erogazione dell’Aspi (per un periodo massimo di 90 gg. Da computare in un biennio mobile) ai lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale che siano in possesso di specifici requisiti, a condizione che ci sia un intervento integrativo da parte dei fondi bilaterali disciplinati dall’articolo medesimo (o dei fondi di solidarietà bilaterali) pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa, giovanile e delle donne.
- Fondo di solidarietà residuale “art. 3 commi da 19 a 21”: si prevede l’istituzione di un fondo di solidarietà residuale, con apposito decreto non regolamentare interministeriale, per i settori in cui non siano stati attivati, entro il 31 marzo 2013.

- Misure di sostegno alla maternità e paternità “art. 4 commi da 24 a 26”: in materia di maternità e paternità, per gli anni 2013 – 2015, sono previste forme a sostegno alla genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Obbligo per il padre lavoratore dipendente, entro 5 mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Corresponsione di voucher alla madre lavoratrice per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
- Incentivi per l’occupazione di donne e anziani in aree svantaggiate “art. 4 comma 11”: dal primo gennaio 2013, riduzione del 50% dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a carico del datore di lavoro in caso di assunzione di:
 - ⇒ Donne di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali UE e nelle aree di cui all’art. 2 punto 18 lettera E del regolamento 800/2008 della Commissione Europea, che sono individuate di anno in anno con apposito decreto dei ministeri del Lavoro e dell’Economia;
 - ⇒ Donne di qualsiasi età prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
- Incentivi per l’assunzione di lavoratori con almeno 50 anni di età “art. 4 commi da 8 a 10”: dal primo gennaio 2013, riduzione del 50% per dodici mesi dei contributi a carico dei datori di lavoro se assumono con contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi.
- Indennità di mobilità, disposizioni transitorie “art. 2 comma 6”: per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal primo gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016, viene definito il periodo massimo di diritto della relativa indennità di mobilità, fino al pieno assorbimento nell’ambito dell’Aspi, dal primo gennaio 2017.
- Misure fiscali “articolo 4 commi da 72 a 76”: a decorrere dal primo luglio 2013, l’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili; è limitata la percentuale di deducibilità del contributo relativo ai premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
- Tutele in costanza di rapporto di lavoro, abrogazioni “articolo 3, commi 46 e 47”: dal primo gennaio 2013 viene abrogata la norma che ha esteso la Cigs ai dipendenti dai vettori aerei e ha concesso le riduzioni contributive in caso di riassunzione. Viene abrogata anche la legge che ha riconosciuto la Cigs e la mobilità ai dipendenti dalle società di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate.
- Una tantum per i lavoratori a progetto disoccupati “articolo 2, commi da 51 a 56”: dal 2013 va a regime indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi in regime di monocommittenza, iscritti in via esclusiva alla gestione pensionistica Inps separata e non titolari anche di reddito di lavoro autonomo, in quanto esclusi dall’ambito di applicazione dell’Aspi. L’indennità è pari al 5% del minimale annuo di reddito, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

Roma, 02/01/2013